

**Osservazioni Federutility
DCO 455/2013/R/eel
“Interventi straordinari di adeguamento della regolazione tariffaria dei servizi di
distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica”**

Federutility accoglie con favore il presente DCO che prende atto delle criticità e della non percorribilità allo stato attuale dell'implementazione di una struttura tariffaria binomia per la componente CTR.

Di seguito, per ciascuno dei due macro-argomenti del DCO saranno esposte le considerazioni federali anche in risposta ai singoli spunti di consultazione.

TRATTAMENTO DEI CONTRIBUTI

S1. Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di un meccanismo di perequazione dei contributi per l'anno 2013.

Si concorda con l'introduzione per l'anno 2013 di un meccanismo – facoltativo – correttivo dei ricavi da contributi di connessione a forfait in analogia al meccanismo di perequazione attivato per gli anni 2010 e 2011. Si conferma peraltro che il peggioramento della crisi economica ha determinato un'imprevista contrazione delle richieste di connessioni e conseguentemente un scostamento più marcato tra livello di ricavi da connessione a forfait attesi e presi a riferimento nella determinazione delle tariffe e quelli effettivi. In alcuni casi, ad esempio, si registra una contrazione dei ricavi da contributi di connessione a forfait negli anni 2012 e 2013 rispetto a quelli del 2010 pari o superiore anche al 25%.

In ragione di ciò, riteniamo pertanto opportuno estendere il meccanismo perequativo anche all'anno 2012 in modo da evitare, seppur a posteriori, gli effetti impreveduti derivanti dall'iniziale scelta di AEEG dell'eliminazione del meccanismo correttivo dei ricavi da contributi di connessione a forfait.

S2. Osservazioni sull'ipotesi di modifica del trattamento dei contributi a forfait a partire dall'anno 2014.

Federutility ritiene che l'adozione dell'ipotesi A.2 del DCO 29/11 che in linea di principio dovrebbe avere nel primo anno di applicazione un effetto di aumento delle tariffe di distribuzione, potrebbe, come brevemente citato al punto 3.7, mitigare o controbilanciare l'attesa diminuzione delle tariffe di rete derivante dall'aggiornamento infra periodo del WACC ai sensi del comma 12.3 del TIT. Sarebbe così evitato un gradino tariffario negativo derivante da una discontinuità regolatoria – sebbene prevista dal TIT ma non quantificabile a priori - che avrebbe generato una contrazione significativa dei ricavi per le imprese distributrici. Le proposte sono viceversa funzionali a garantire la stabilizzazione del ricavo di distribuzione.

La proposta regolatoria appare quindi condivisibile salvo quanto di seguito esposto per quel che riguarda gli aspetti tecnico-applicativi.

S3. Al paragrafo 3.10, viene proposto di non portare in detrazione del capitale investito la

quota del 20% dei contributi a preventivo a copertura delle spese generali. Come si valuta, sia in termini applicativi che di coerenza con il trattamento contabile di tali poste, la possibilità di portare anche detta quota di ricavo in detrazione del capitale investito? Motivare la risposta.

Nessuna osservazione.

S4. Osservazioni sulle ipotesi applicative relative alle modalità di degrado dei contributi.

Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Federazione nelle osservazioni in risposta al DCO 359/2013/R/gas ma anche dei successivi momenti di confronto con AEEG, seppur si ritenga condivisibile in termini generali quanto prospettato al punto 3.1 del DCO, Federutility rileva che la proposta relativa alle modalità di degrado dei contributi a forfait e all'allocazione dei costi presenta profili di forte criticità.

Infatti, a differenza di quanto prospettato al punto 4.6 del DCO, i contributi a forfait incassati dalle Imprese distributrici negli anni 2010 e 2011 sono già stati portati in detrazione dei costi operativi per la determinazione delle tariffe di riferimento 2012 e 2013 e quindi riteniamo che non possano essere conteggiati (indipendentemente dalle modalità di degrado).

Inoltre, i contributi a forfait incassati dalle Imprese distributrici negli anni 2012 e 2013 sono stati utilizzati per coprire la quota parte di OPEX non già coperta dalla tariffa di distribuzione. In tal senso, nell'ottica dell'allineamento dei settori del gas e dell'energia elettrica, con particolare riferimento a quanto disciplinato per il settore gas con la delibera ARG/gas 159/08, tali contributi non possono essere portati in detrazione dal capitale investito del 2012 e 2013 in sede di costruzione della tariffa di distribuzione per gli anni 2014 e 2015 onde evitare effetti di *double counting*. Il parallelo con il settore gas ci sembra quanto mai opportuno in quanto i contributi privati nel settore gas nel III periodo regolatorio sono stati portati in deduzione del capitale investito secondo un'analogia proposta, in termini concettuali, di quella presentata nel presente DCO. In particolare giova evidenziare che la Relazione AIR alla delibera ARG/gas 159/08 al punto 21.71 dice che "In coerenza con l'impostazione adottata per la definizione dei costi operativi, a partire dall'aggiornamento tariffario per l'anno 2011 i contributi pubblici in conto capitale addebitati e i contributi privati, comunque percepiti, saranno portati interamente in deduzione dal capitale investito. I contributi ai fini regolatori sono trattati come una posta di patrimonio netto che non ha riflessi sul conto economico, indipendentemente dal trattamento contabile.". Sostanzialmente, quindi, per i primi due anni del III periodo regolatorio gas (2009 e 2010), i contributi privati percepiti nel 2007 e 2008 non sembrerebbero essere stati portati in detrazione dal capitale investito, mentre a partire dal 2011 i contributi privati incassati nel 2009 sono stati portati in deduzione dal capitale investito riconosciuto.

Pertanto Federutility osserva che, necessariamente, le tariffe del 2014 e del 2015 dovranno essere costruite al lordo dei contributi di connessione a forfait sia come OPEX che come CAPEX. Viceversa solo a partire dal 2016 i contributi di connessione a forfait incassati nel 2014 saranno portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della remunerazione del capitale investito che della determinazione dell'ammortamento riconosciuto.

Infine, per quel che concerne specificatamente quanto declinato al capitolo 4 del DCO "Approfondimenti applicativi relativi al degrado dei contributi e all'allocazione dei costi", si

assume, coerentemente con quanto esposto al punto 4.8, che l'ammortamento dei contributi segua le medesime regole vigenti per l'ammortamento dei cespiti descritte dal TIT.

S5. Osservazioni sull'ipotesi di attribuzione convenzionale dei contributi in conto capitale relativi agli anni 2007-2012 come percepiti ai fini della realizzazione di "linee MT" e "linee BT".

Si condivide la proposta di attribuire convenzionalmente ai cespiti "linee MT" e "linee BT" i contributi in conto capitale relativi agli anni 2007-2012, con conseguente vita utile di 30 anni ai fini del degrado degli stessi.

A differenza di quanto prospettato al punto 4.7 del DCO e in un'ottica di semplificazione e stabilità delle disposizioni regolatorie, si suggerisce di valutare l'ipotesi di attribuire convenzionalmente tutti i contributi pubblici e privati (sia a preventivo che a forfait) ai cespiti "linee MT" e "linee BT" ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione. L'opzione descritta avrebbe il pregio di consentire l'applicazione di un'unica metodologia di calcolo sin dal primo anno dalla sua introduzione (2014) e non richiederebbe l'associazione del contributo al cespito corrispondente, operazione che appare inutilmente complessa anche in ragione della vita utile della maggior parte dei cespiti di cui alla tabella 6 del TIT.

S6. Osservazioni sulle ipotesi di allocazione dei costi.

Nessuna osservazione.

TARIFFA DI TRASMISSIONE

S7. Osservazioni sulle proposte in materia di tariffa di trasmissione binomia.

Si condividono le proposte limitatamente alla conferma per i rimanenti anni del periodo regolatorio dell'applicazione di un corrispettivo CTR monomio a copertura dei costi di trasmissione riconosciuto dai Distributori al gestore del sistema di trasmissione e a prevedere a partire dal 2014 dell'introduzione di corrispettivi in potenza e in energia $TRAS_P$ e $TRAS_E$ per i soli clienti finali connessi in AT/AAT.

Si osserva tuttavia che il presente DCO non fa menzione della perequazione dei costi di trasmissione di cui all'art. 35 del TIT. Tale perequazione, prevista sia per gli anni 2012 che 2013, si assume che venga mantenuta anche fino a fine periodo regolatorio, non essendone venuti meno i presupposti per l'applicazione.

In prospettiva di una possibile futura attuazione di una tariffa binomia di trasmissione ai punti di interconnessione con la RTN, ed in ragione di quanto esposto al punto 5.3 del DCO, Federutility auspica che l'identificazione della potenza disponibile tenga conto in maniera uniforme ed univoca dei parametri tecnico-impiantistici quali la localizzazione dei punti di misura a valle dei trasformatori AT/MT.

S8. Osservazioni sulla proposta di introduzione del meccanismo di copertura dei ricavi del servizio di trasmissione.

S9. Osservazioni sulla possibilità, in alternativa al meccanismo proposto, di applicare un meccanismo di copertura dei ricavi che consenta di recuperare lo scostamento tra ricavi

effettivi e la quota di ricavi riconosciuti riconducibili ai costi di capitale (remunerazione del capitale investito e ammortamenti) e all'80% dei costi operativi, a valere sul livello tariffario degli anni successivi, in analogia a quanto già proposto al paragrafo 5.26 del documento per la consultazione DCO 34/11.

Nessuna osservazione.